

FOGLIO INFORMATIVO

Locazione Casette di Sicurezza

INFORMAZIONI SULLA BANCA

SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE Soc. Coop. p. a. Piazza Matteotti, 23 - 41038 San Felice sul Panaro (MO) Tel.: 0535/89811 - Fax: 0535/83112 - sito internet: www.sanfelicel893.it - e-mail: info@sanfelicel893.it - iscritta all'albo delle banche presso la Banca d'Italia al n. 290/70. Capogruppo del GRUPPO SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Struttura e funzione economica

Con questo servizio la Banca mette a disposizione del Cliente un contenitore (la c.d. "cassetta di sicurezza"), del quale la Banca garantisce l'integrità, collocato in appositi locali dotati di chiusure ermetiche e/o di dispositivi di allarme, nel quale il cliente può introdurre, in modo riservato e senza che la Banca ne sia a conoscenza, valori ed oggetti vari (gioielli, valori, documenti importanti, etc.). Il Cliente può effettuare depositi, ritiri o semplici controlli dei beni riposti nella cassetta secondo le modalità contrattualmente pattuite con la banca. Il cliente può tenere informata la Banca del valore complessivo dei beni immessi nella cassetta. Il canone relativo alla locazione delle cassette di sicurezza può essere addebitato direttamente sul conto corrente.

Principali rischi

- La Banca risponde verso il cliente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità della cassetta, salvo il caso fortuito (art.1839 cod.civ.) e in ogni caso nei limiti del valore comprovato ed obiettivo, ad esclusione di ogni valore di affezione.
- La Banca non risponde per eventuali danni derivanti dalla perdita della chiave e del documento di riconoscimento.
- La Banca ha facoltà di modificare o sostituire l'impianto o anche di trasportare l'impianto in altri locali dello stesso immobile o di altro immobile, previa comunicazione al cliente.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO O DELL'OPERAZIONE

SERVIZIO CASSETTE DI SICUREZZA

- Canone annuo per decimetro cubo	3,50 € (minimo 35,00 €)
- Categoria A (cm. 25 x 9,5 x 40)	35,00 €
- Categoria B (cm. 30 x 14 x 40)	45,00 €
- Categoria C (cm. 30 x 30 x 40)	140,00 €
- Categoria D (cm. 30 x 47 x 40)	200,00 €
- Canone semestrale	Pari a 2/3 del canone annuo
- Canone Soci SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE	Pari a ½ canone annuo
- Maggiorazione canone per ciascun'altra persona cointestataria e per ogni mandatario	5,00 €
- Rimborso spese una-tantum all'atto dell'accensione del contratto	10,00 €
- Rimborso spese per apertura forzata in caso di smarrimento/furto della chiave (oltre alle spese eventualmente reclamate)	100,00 €
- Imposta di bollo	Recupero integrale degli oneri dovuti per legge
Copertura assicurativa	
1) il premio è ricompreso negli importi di canone suddetti per un capitale massimo assicurato di	6.000,00 €
2) per coperture assicurative eccedenti 6.000,00 € sono stabiliti limiti e costi:	
▪ Cassette di sicurezza locate presso le succursali di Bologna, Camposanto, Mantova, Massa Finalese, Mirandola, Modena, Modena D, Reggio Emilia, Sermide e Vignola il limite massimo assicurabile per cassetta è di	20.000,00 €
▪ Cassette di sicurezza locate presso la sede centrale di San Felice sul Panaro il limite massimo assicurabile per cassetta è di	30.000,00 €
▪ Per capitale assicurato oltre € 6.000,00 con i limiti indicati ai punti precedenti, premio per € 516, 46	2,50 €

SINTESI DELLE PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO

La cassetta di sicurezza è data in uso secondo le norme seguenti:

- La cassetta ha uno sportello munito di serratura, la quale non può essere aperta, né chiusa, se non col concorso di due differenti chiavi, una che può essere comune a più serrature, tenuta dalla Banca, e l'altra, in unico esemplare, consegnata all'utente. La cassetta può essere fornita internamente di un contenitore mobile, messo a disposizione dell'utente per sua comodità. Se l'impianto lo consente, l'utente può provvedere a sue spese ad applicare allo sportello di chiusura della cassetta e/o al contenitore interno un lucchetto per l'esistenza ed integrità del quale la Banca non assume alcuna responsabilità.

- All'atto della sottoscrizione del contratto, l'utente dichiara le proprie generalità (compreso il codice fiscale) e quelle della/e persona/e eventualmente autorizzata/e all'apertura della cassetta. Ove queste siano più d'una, l'utente indica se la relativa facoltà va esercitata congiuntamente o separatamente. In mancanza di diversa pattuizione scritta detta facoltà si intende da esercitarsi disgiuntamente e separatamente da parte degli interessati. L'autorizzazione all'apertura della cassetta di sicurezza conferita successivamente alla firma del contratto non determina revoca implicita delle eventuali precedenti autorizzazioni. In ogni caso le firme di tutte le persone abilitate ad aprire la cassetta debbono essere depositate presso la banca alla presenza di un dipendente di quest'ultima. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunzie da parte delle medesime, non sono opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata e non sia trascorso il tempo ragionevolmente occorrente per provvedere; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunzie siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione di facoltà ad aprire la cassetta non sono opponibili alla Banca sino a quando non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Le persone giuridiche, le società commerciali e civili. Le ditte commerciali. Gli enti e/o le associazioni riconosciute non, devono dichiarare quali sono le persone investite della facoltà di aprire la cassetta di sicurezza. Nei casi precedentemente indicati le disposizioni si applicano anche se la cessazione della facoltà di aprire la cassetta riguardi un legale rappresentante dell'utente. Per ogni cassetta viene stipulato un contratto distinto, anche se due o più cassette vendono date in utenza alla medesima persona od ente.

- All'atto della firma del contratto la Banca consegna all'utente la chiave della cassetta a lui spettante. Nel caso di perdita, sottrazione o smarrimento della chiave l'utente deve darne, per iscritto, immediata comunicazione alla Banca, la quale, a mezzo di persona di propria fiducia, provvede, con l'intervento dell'utente, all'apertura forzata della cassetta e fa poi sostituire la serratura. Tutto ciò a spese dell'utente. In attesa che la Banca provveda alla sostituzione della serratura o della cassetta, l'utente deve ritirare il contenuto.

- All'atto del pagamento del canone la banca rilascia all'utente una tessera di riconoscimento contrassegnata dal numero che figura sulla cassetta, Nel caso di perdita di detta tessera, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta alla Banca. La quale gliene rilascia una nuova con l'indicazione di "duplicato" contro rimborso delle spese.

- La Banca non risponde dei danni eventualmente derivanti all'utente dalla perdita della chiave e/o della tessera. Qualora la chiave e/o la tessera fossero ritrovati dovranno essere immediatamente riconsegnati alla Banca.

- Il contratto può avere la durata di un semestre o di un anno e decorre dal giorno in cui viene stipulato. L'utente può disdire in qualunque momento il contratto con preavviso di almeno 15 giorni, da darsi con lettera raccomandata. In mancanza di disdetta, il contratto s'intende tacitamente rinnovato con un periodo di tempo uguale al periodo originariamente stabilito e così' ad ogni successiva scadenza. La disdetta non ha effetto, e si ha pertanto come non intervenuta, se alla data in cui il contratto dovrebbe scadere l'utenze non abbia fatto luogo alla riconsegna della cassetta e della relativa chiave in perfetto stato di funzionamento.

- La Banca può disdire in qualunque momento il contratto, senza addurne i motivi, con preavviso di almeno 15 giorni da darsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in questo caso è restituita all'utente la parte di canone già pagata corrispondente al periodo di tempo ancora da trascorrere. Se l'utente non si presenta entro un termine fissato a riconsegnare la cassetta. La banca provvede secondo quanto stabilito in contratto.

L'utente è tenuto a corrispondere anticipatamente i canoni stabiliti dalla Banca per l'uso delle cassette, nonché le spese ed oneri causati dal contratto; canoni, spese ed oneri sono resi noti mediante i fogli informativi, predisposti dalla Banca nel rispetto delle norme di legge vigenti. Ad ogni proroga di contratto, anche tacita. L'utente dovrà versare alla Banca il canone per l'utilizzo della cassetta nella misura stabilita dai "fogli informativi". La Banca è autorizzata a provvedere anche mediante addebito sul conto corrente dell'utente di quanto ad essa dovuto secondo quanto stabilito in contratto. La Banca ha la facoltà di non consentire l'apertura della cassetta ove l'utente sia in mora nel pagamento del canone e/o di quanto altro ad essa dovuto.

- Tutte le spese di qualunque genere che la Banca avesse a sostenere in dipendenza di pignoramenti e/o sequestri operati contro l'utente, stanno interamente a carico di questi, anche se non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.

- E' fatto divieto all'utente di immettere nella cassetta cose che possano costituire pericolo di qualsiasi natura o comunque che possano creare danno, pregiudizio o disturbo. Per misura di sicurezza è in facoltà della banca di verificare, col concorso dell'utente, il contenuto della cassetta. Se l'utente, nonostante l'invito fattogli, ai fini della verifica suddetta, non si presenta nel termine stabilito o non si presta alla verifica, ovvero se vi sia urgenza, la Banca procede, a spese dell'utente, all'apertura forzata della cassetta alla presenza di un notaio, al quale la Banca fa constatare che, dopo la verifica, l'intero contenuto della cassetta - escluse le cose in contrasto col divieto di cui al presente articolo - è immesso in altra cassetta e che la relativa chiave di spettanza dell'utente viene chiusa in busta sigillata col timbro della Banca e con quello del notaio e tenuta a disposizione dell'utente.

- Ogni qualvolta l'utente intende aprire la cassetta, deve consegnare all'addetto al servizio la tessera ed apporre la propria firma sull'apposito modulo della Banca, sul quale devono essere indicate la data e l'ora dell'apertura della cassetta. La tessera viene restituita all'utente ad avvenuta chiusura della cassetta. La Banca non risponde dei danni subiti dall'utente nel periodo di tempo intercorrente tra la consegna della tessera e la restituzione della stessa.

- All'atto dell'apertura della cassetta da parte di persona autorizzata, questa deve firmare una dichiarazione attestante che, per quanto è a sua conoscenza, l'utente è tutt'ora in vita.

- La cassetta può essere data in uso anche a più persone; in tal caso il contratto deve essere sottoscritto da tutti i cointestatari, i quali devono dichiarare le proprie generalità e quelle della/e persona/e eventualmente autorizzata/e all'apertura della cassetta. In ogni caso le firme di tutte le persone abilitate ad aprire la cassetta, in proprio o per autorizzazione, debbono essere depositate presso la Banca. In mancanza di diversa pattuizione scritta si ritiene, tanto per ciò che concerne i cointestatari quanto per ciò che concerne gli autorizzati che la facoltà di aprire la cassetta può essere esercitata disgiuntamente e separatamente dagli interessati. Il cointestatario che apre la cassetta, deve sottoscrivere, alla presenza di un dipendente della Banca, una dichiarazione attestante che, per quanto è a sua conoscenza, gli altri cointestatari sono tutt'ora in vita. Se la cassetta è aperta da parte di persona autorizzata, la suddetta dichiarazione deve essere relativa a tutti i cointestatari.

- Qualunque sia il numero dei cointestatari la Banca rilascia una sola chiave ed una sola tessera di riconoscimento. Le comunicazioni previste in contratto possono essere fatte anche da uno solo dei cointestatari, ma all'apertura forzata della cassetta ed alla consegna della nuova tessera si procede soltanto con l'intervento di tutti i cointestatari.

- La Banca risponde verso l'utente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità esteriore della cassetta, salvo il caso fortuito. L'utente si obbliga a non conservare nella cassetta cose aventi un valore complessivo superiore a Euro 6.000,00, importo sino alla concorrenza del quale la Banca si impegna a contrarre polizza assicurativa gratuita per l'utente. Qualora l'utente intenda immettere nella cassetta valori complessivamente superiori a Euro 6.000,00 è tenuto a comunicarlo alla Banca provvedendo a stabilire il valore eccedente l'importo suddetto da sottoporre a copertura

assicurativa a carico dell'utente. In questo ultimo caso l'utente dovrà accollarsi il pagamento, in via anticipata, del relativo premio assicurativo eccedente il suddetto massimale assicurato.

- Qualora l'utente riscontri lesioni dell'integrità esteriore della cassetta, deve, prima di procedere all'apertura, presentare reclamo per iscritto alla Banca, indicando le cose contenute nella cassetta. Si fa quindi luogo all'apertura della cassetta ed alla verifica del suo contenuto con l'intervento di un incaricato della Banca e di un notaio, a meno che l'utente non rinunci preventivamente per iscritto all'intervento di quest'ultimo. Delle operazioni di apertura e di verifica è redatto verbale con la descrizione dello stato della cassetta, delle cose in essa rinvenute e con l'indicazione di quelle che secondo l'utente risultassero mancanti o manomesse. Qualora le lesioni o la manomissione della cassetta sia riscontrata dalla Banca, questa invita l'utente con lettera raccomandata o telegramma o telefax a presentarsi per la verifica, stabilendo un congruo termine. Se l'utente non si presenta o non si presta alla verifica o se vi è urgenza, si fa luogo all'apertura forzata della cassetta alla presenza di un notaio.

- In caso di morte dell'intestatario o di uno dei cointestatori, la Banca che ne abbia ricevuto comunicazione non consentirà l'apertura della cassetta se non con l'accordo di tutti gli aventi diritto e secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.

- In caso di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatori con facoltà di apertura disgiunta, ciascuno degli altri cointestatori conserva il diritto di aprire la cassetta. Analogamente conserva tale diritto il legale rappresentante dell'interdetto o inabilitato. Nel caso di cui sopra però la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatori quando da uno di essi o loro legali rappresentanti le sia notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.

- Quando l'utente ritardi per oltre un mese il pagamento del canone o di quanto altro dovuto alla Banca, il contratto è risolto di diritto e la Banca può procedere all'apertura forzata della cassetta.

- La Banca previa intimazione all'utente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e decorsi tre mesi dalla data dell'intimazione, o anche immediatamente se ricorrono motivi di urgenza, può chiedere al Pretore l'autorizzazione ad aprire la cassetta. L'apertura si esegue con l'assistenza di un notaio all'uopo designato e con le eventuali cautele disposte dal Pretore. Gli oggetti rinvenuti sono conservati secondo le disposizioni date dal Pretore o, in mancanza, con le cautele dalla Banca ritenute opportune, previa deduzione di quella parte di essi di cui il Pretore abbia disposto la vendita per il soddisfacimento di quanto dovuto dall'utente alla Banca per canoni, spese e oneri.

- L'invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca saranno fatti all'utente con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto. Le comunicazioni e le notifiche alla Banca devono essere fatte per iscritto alla Succursale presso la quale è costituito il rapporto.

- Quando la cassetta è cointestata a più persone con facoltà di apertura sia congiunta che disgiunta, le comunicazioni e le notifiche sono fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatori con pieno effetto anche nei confronti degli altri.

- L'orario del servizio delle cassette e le relative variazioni sono portati a conoscenza del Pubblico con avviso esposto nei locali della Banca.

- La Banca ha la facoltà di trasportare in altri locali dello stesso immobile o di altro immobile il servizio delle cassette di sicurezza, dandone avviso agli utenti con lettera raccomandata nella quale è fissato il giorno in cui si farà luogo al trasporto. Se l'utente non si presenta, si farà luogo al trasporto, ovvero all'apertura forzata della cassetta alla presenza di un notaio. L'utente tanto prima che dopo il trasporto, al quale non potrà opporsi, può recedere dal contratto con dichiarazione scritta, nel qual caso avrà diritto alla restituzione del canone già pagato per il periodo di tempo non usufruito. Se la Banca ritiene che il trasporto si sia reso necessario per ragioni a suo giudizio urgenti, potrà effettuarlo anche senza preavviso, dandone successiva notizia agli utenti.

MODIFICA DELLE NORME CONTRATTUALI E DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

La Banca, ove ricorra giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali applicate al servizio. Tali modifiche saranno rese note al Cliente mediante apposita comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art.118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.385 e successive modifiche ed

integrazioni. In caso di variazione sfavorevole, il Cliente ha diritto, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, di recedere dal rapporto senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Legale e Contenzioso della Banca al seguente indirizzo:

SANFELICE 1893 Banca Popolare
Ufficio Legale e Contenzioso
Piazza G. Matteotti, 23
41038 San Felice sul Panaro (MO)

Oppure possono essere trasmessi alla Banca tramite:

- **sito web** della Banca www.sanfelice1893.it alla sezione Reclami;
- **FAX** al numero 0535-83112;
- **e-mail o Posta Elettronica Certificata** ("PEC") all'indirizzo direzione@pec.sanfelice1893.it.

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro 30 giorni, può presentare ricorso a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al finanziatore;

- in alternativa al ricorso all'ABF, il Cliente può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 28/2010. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma congiunta con la Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it). Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

Se il Cliente intende rivolgersi all'Autorità giudiziaria per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente documento o del contratto di apertura di credito stipulato con la Banca deve – ove inderogabilmente previsto dalla legge – preventivamente rivolgersi all'ABF oppure esperire la procedura di mediazione secondo quanto sopra previsto.

Ai fini dell'esperimento della procedura di mediazione, la Banca e il Cliente possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario o dall'ABF, purché iscritto nell'apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. 28/2010.

Indipendentemente dalla presentazione di un reclamo alla Banca o dalle procedure di mediazione sopra descritte, il Cliente, per istanze afferenti il riesame degli iter di concessione del credito, può rivolgersi alla Prefettura territoriale competente utilizzando i moduli che potrà scaricare dai siti www.interno.it e www.tesoro.it e da inviare alla Prefettura territoriale competente a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica. Il Cliente e le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria e/o di presentare reclami e di attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti commi.

LEGENDA

Canone di locazione

È il corrispettivo, comprensivo delle spese, che il Cliente versa alla Banca per l'utilizzo del servizio di cassette di sicurezza. Viene di regola addebitato sul conto corrente del Cliente.

Spese per invio di comunicazioni

Spese per invio delle comunicazioni periodiche previste per legge.

Massimale assicurativo

È un dato che viene desunto dal valore complessivo dei beni introdotti nella cassetta di sicurezza e che viene dichiarato dal Cliente alla Banca al momento dell'accensione del rapporto (o durante il suo svolgimento, in caso di variazione del contenuto della cassetta), destinato a coprire il rischio della Banca per il risarcimento dei danni che dovessero eventualmente derivare al Cliente dalla sottrazione, dal danneggiamento, o dalla distruzione delle cose contenute nella cassetta.